

## DOCUMENTO 32

mot. n. 69/TRS  
18.9.02

NOTA  
DECLASSIFICATA  
RISERVATO  
SEDUTA 07/04/04

DDC 5/25  
DECLASSIFICATO  
SEDUTA 21/01/04

**Oggetto: Acquisizione di una Partecipazione in Telekom Serbia**

Si è conclusa la trattativa privata condotta dal Gruppo (STET e T.I.) con il Governo della Repubblica di Serbia e la locale PTT.

Gli elementi essenziali dell'accordo possono essere così sintetizzati

1. Acquisizione da parte di SIN del 29% delle Azioni di Telekom Serbia (TS): TS nasce dal recente scorporo del settore Telecomunicazioni della Serbia dal locale PTT che ad oggi detiene il 100% delle Azioni. Questa operazione verrebbe svolta congiuntamente all'ingresso di OTE nel capitale di Telekom Serbia, con una quota del 20% e con una opzione di quest'ultima ad acquistare un ulteriore 4% delle azioni di Telekom Serbia in possesso di SIN.
2. Per la decisione di partecipazione di OTE manca il solo voto positivo del BoD di OTE che si terrà domani 4/6/1997

Il prezzo che sarà versato a fronte del 49% è di DM 1.568 milioni. La contribuzione di OTE e di T.I. avverrà nei seguenti termini:

milioni di DM	when	SIN	OTE
1.100	al closing	651 (59,2%)	449 (40,8%)
145	al closing	51 (35%)	94 (65%)
198	2.1.98	117 (59,2%)	81 (40,8%)
125	2.1.98	74 (59,2%)	51 (40,8%)

Complessivamente gli impegni di SIN possono essere riassunti nei seguenti termini:

valori in Million DEM	Prezzo	Valore
SIN	893	3.079
OTE	675	3.375

Se a questi valori si aggiunge l'impatto del MF, incluso nella transazione con una percentuale del 3% annuo (2% T.I., 1% OTE) sul fatturato lordo per 8 anni, si giunge a questi nuovi riferimenti

valori in Million DEM	Prezzo	valore implicito dell'equity
SIN	776	2.675
OTE	617	3.085

Le attribuzioni non perfettamente proporzionali tra SIN e OTE, e quindi il premio pagato da OTE (10% prima dell'MF e 15% dopo l'MF), derivano dall'ingresso di OTE solo nella fase finale del Deal.

(\*) Per SIN, l'IRR minimo dell'operazione, dopo le tasse, è ricompreso tra il 12% ed il 13%.

Circa l'importo di 125 m DEM che dovranno essere versati il 2.1.98, lo stesso sarà pagabile alla PTT, ovvero restituito, nel caso in cui venisse risolto positivamente o meno il possibile contenzioso con Mobtel, l'attuale gestore del servizio GSM, che vanta diritti di esclusiva sulla rete mobile (ma non il servizio) nelle frequenze 150, 450 e 800/900 Mhz. Tale contenzioso è giudicato sia dal Governo che dalla PTT come risolvibile senza impatti per Telekom Srbija né per SIN; in ogni caso è ulteriormente prevista un'obbligazione di indennizzo nei confronti di entrambe.

(\*) richiedendo il R.F.

### **Struttura Societaria**

E' previsto un Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri, di cui 5 di nomina PTT, 2 di nomina SIN e 2 di nomina OTE. Per le materie di particolare importanza per l'azienda, dall'adozione dei Budget annuali alla proposta di aumento di capitale, alla politica dei dividendi e altre, è prevista una maggioranza che comprenda almeno il voto favorevole di un rappresentante di SIN e di PTT.

E' prevista una Golden Share a favore del governo serbo, per materie di particolare rilevanza, quali la fusione e lo scioglimento della società, l'aumento di capitale e l'acquisto da parte di SIN di ulteriori quote azionarie.

Sarà inoltre costituito un Executive Committee, composto da 5 membri, di cui 2 nominati da SIN, 1 da OTE e 2 da PTT.

Il Supervisory Board, con compiti assimilabili, seppure più ampi, a quelli di un collegio sindacale, deciderà a maggioranza dei propri membri (nominati da PTT), tranne che per le deliberazioni relative all'approvazione della distribuzione anticipata dei dividendi, che per legge sono di competenza del Supervisory Board, per le quali è previsto il voto favorevole di un rappresentante di SIN e uno di PTT.

Per quanto riguarda le posizioni di management riconosciute a Telecom Italia sono:

Vice Direttore Generale, Responsabile del controllo, Responsabile del personale, Responsabile della divisione clienti privati, Responsabile della divisione internazionale; sarà inoltre proposta la posizione di responsabile del servizio mobile.

La trasferibilità delle azioni è soggetta al consenso della controparte, peraltro in linea con la vigente legislazione

### **Licenze**

Telekom Srbija sarà assegnataria dei diritti relativi alla fornitura della rete e dei servizi di telecomunicazioni fisse per un periodo di 20 anni rinnovabili per periodi successivi di 10 ciascuno, con un'esclusiva per un periodo di 8 anni; sarà titolare di una licenza per i servizi mobili in tecnica GSM, con possibile estensione al DCS 1800 in caso di saturazione



ovvero di assegnazione della relativa licenza anche a terzi. Tale licenza avrà la stessa durata dell'assegnazione dei diritti per la rete fissa.

Gli accordi fra le parti saranno soggetti all'approvazione, prima del Closing, del Ministero Federale del Commercio Estero in base alla legge sugli investimenti stranieri, nonché ad altre approvazioni e risoluzioni (ad es. l'approvazione del Governo serbo relativa all'assegnazione dei diritti per la rete fissa, la risoluzione del Ministro federale delle telecomunicazioni sull'assegnazione delle frequenze per il GSM: entro due mesi dalla licenza 2 x 5.8 Mhz per 29 canali ed entro 18 mesi dalla licenza 2 x 9,6 per 48 canali.) nonché "opinioni interpretative di vari ministeri competenti su tematiche di interesse regolatorio.

E' prevista inoltre, in base alla legge federale sugli investimenti stranieri, una protezione rispetto a futuri cambi legislativi, che non avranno influenza sugli accordi sottoscritti per un periodo di otto anni dal Closing.

## DOCUMENTO 33

Prot. N. 64/TKS 18.09.02

Doc 2/12

**DECLASSIFICATO**  
**RISELTATO**  
 SERBIA 01/04/04

## Cronistoria della vicenda MAK ENVIRONMENT

(ove non diversamente specificato, i documenti sono tratti dal carteggio sequestrato presso avv. Francesca Petralia - Telecom Italia)

Data	Documento	Contenuto
15/12/94	parcella da Studio Pavia-Ansaldo (§1) a Telecom Italia	lo Studio Pavia-Ansaldo emette fattura su Telecom Italia per L. 23,8 milioni circa per "assistenza prestata per lo studio e l'analisi di fattibilità nell'ambito delle Repubbliche della ex-Jugoslavia", con dettaglio delle prestazioni svolte dal 3/11/94 al 25/11/94 e degli incontri avuti con ing. Gerarduzzi e ing. Leoni con nota del 22/6/95 a firma illeggibile, indirizzata a "gentile collega" (Petralia ?), viene precisato che "l'assistenza cominciò effettivamente qualche mese prima, ma mi fu chiesto di farne risultare l'inizio da novembre"
19/1/95	bozza lettera di incarico a MAK (all. 7 alla pratica trasmessa da Petralia ad avv. De Marco (§2) l'1/7/95)	la lettera, non intestata, è indirizzata alla "Società Makedonian Environment", con oggetto "Programma di adeguamento del sistema telefonico della Repubblica di Serbia" e prevede : - con riferimento alla "consulenza affidatavi ai fini del perfezionamento e dell'attuazione dell'accordo che verrà stipulato tra la nostra Società ed il Ministero delle Poste e Telegrafi della Repubblica di Serbia avente per oggetto un piano di ammodernamento e ristrutturazione del sistema delle telecomunicazioni serbo", è indicato un compenso di L. 9.000.000.000 in 3 rate (a carico della Soc. mandante) - per la successiva fase di attuazione del programma, "una volta costituita la Joint Venture e rilasciata la concessione", è indicato un compenso aggiuntivo a carico del "General Contractor" (che la Soc. mandante farà quanto in suo potere perché sia riconosciuto), a fronte di specifiche attività di assistenza da svolgere, commisurato agli investimenti del programma, nella misura dell'1,1% fino a L. 1.000 miliardi, dell'1% da 1.000 a 2.000 miliardi e dello 0,5% oltre L. 2.000 miliardi
??	bozza lettera di incarico (all. 6 alla pratica trasmessa da Petralia a De Marco l'1/7/95)	la lettera, non datata, è di contenuto pressoché identico a quella precedente (a parte gli importi, in bianco), ma è indirizzata alla "Preswell Limited - Londra"
15/6/95	appunti manoscritti Petralia	appunti vari e problematiche del contratto di "consulenza"; ad es. : - foglio 1) : "iniziativa Serbia di tipo societario - consulente - due pareri : 1 di natura fiscale - 1 di natura legale sulla liceità" "MOU già fatto da tempo e rielaborato poco tempo fa con successivi ... [illegg : commenti ?] serbi firma 1 o 2 luglio" "Gerarduzzi ha dato bozza lettera d'incarico + ulteriore intermediario C.te Vitali" "incarico a soc. consulenza - MOU = avv. Zanchini aveva seguito incarico per '94 - ha dato incarico per '95" - foglio 2) : "poste in bilancio ?" "inizio lavori ?" "congruenza tra MOU e incarico" "chi è il destinatario ? (tipo di attività?)" "seconda cadenza pagamenti (?) che senso ha (?)" - foglio 3) : "società nostra consulente (Natwest) -> auditing straniera farà valutazione" - foglio 4) : "Natwest né acquirente né investitore"
26/6/95	fax da avv. Zanchini (§1) a Petralia con bozza lettera di incarico a MAK (all. 2 alla pratica trasmessa da Petralia a De Marco l'1/7/95)	la lettera, di cui vi sono due versioni pressoché identiche nel contenuto (la prima, datata 26/6/95, non intestata e indirizzata alla "Società Makedonian Environment"; la seconda, non datata ed intestata Telecom Italia SpA, indirizzata a "MAK ENVIRONMENT"), ha sempre ad oggetto "Programma di adeguamento del sistema telefonico della Repubblica di Serbia" e prevede (in carattere blu le differenze rispetto alla bozza del 19/1) : - con riferimento "all'opera di intermediazione da Voi svolta in vista della finalizzazione ed attuazione del Memorandum of Understanding che verrà stipulato tra la nostra Società ed il Ministero delle Poste e Telegrafi della Repubblica di Serbia e la Società PTT serba avente per oggetto il piano di ammodernamento e ristrutturazione del sistema delle telecomunicazioni serbo", è indicato un compenso di L. 9.000.000.000 (a carico della Soc. mandante) - per la successiva fase di attuazione del programma, "una volta costituita la nuova Società e rilasciata la concessione", è indicato un compenso aggiuntivo (sempre a carico della Soc. mandante e senza indicazione di specifiche attività da svolgere), commisurato agli investimenti del programma, di ulteriori L. 41.000.000.000, da pagarsi in 4 rate
28/6/95	fax da Ambasciata Ma-	in risposta alla richiesta di informazioni sulla società "Makedonian Environment" - Skopje,

SEB/TA 27/10/04  
**DECLASSIFICATO**  
**SEGRETO**

	cedone di Roma a Studio Pavia-Ansaldo (all. 5 alla pratica trasmessa da Petralia a De Marco l'1/7/95)	l'ambasciata comunica di aver interessato la Camera di Commercio della Repubblica di Macedonia, la quale ha risposto in data 27/6/95 che "sulla base della nostra evidenza computerizzata, la ditta Makedonian Environment di Skopje <u>non esiste</u> "
28/6/95	bozza di parere avv. Zanchini (Studio Pavia-Ansaldo) (all. 1 alla pratica trasmessa da Petralia a De Marco l'1/7/95)	l'avv. Zanchini rilascia una prima bozza del parere richiesto da Telecom Italia sulla "correttezza e legittimità del contratto di mediazione" con la Makedonian Environment, "comportante un compenso ... pari a circa 50 miliardi, mentre il valore dell'operazione intermediata ... oscillerà da un minimo di L. 2.000 miliardi ad un massimo di L. 10.000 miliardi" il parere considera l'operazione sotto i profili valutario, delle disposizioni anti-riciclaggio, fiscale e dell'embargo nei confronti della Serbia sugli aspetti fiscali, il legale precisa di presupporre che "la mediazione sia effettiva", rammentando esplicitamente le disposizioni penali in materia di <u>false fatture</u> sull'embargo, fa presente che la mediazione non sarebbe vietata sia perché il perfezionamento dello stipulando accordo intermediato è espressamente subordinato alla revoca dell'embargo, sia perché la mediazione verrebbe pagata a società macedone, cioè di un Paese diverso dalla Serbia
1/7/95 (o prec.)	MOU (Memorandum of Understanding) (all. 3 alla pratica trasmessa da Petralia a De Marco l'1/7/95)	viene predisposto il "Memorandum of Understanding" (protocollo d'intesa), tra il Governo della Repubblica di Serbia - Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, l'Azienda Pubblica delle Telecomunicazioni serba (PTT) e la Telecom Italia SpA, in relazione ad un "programma di sviluppo per la modernizzazione dei sistemi di telecomunicazione della Repubblica di Serbia" L'accordo, condizionato alla cessazione dell'embargo, prevede (in sintesi) la costituzione di una nuova società in compartecipazione tra le autorità del Governo serbo (51%) e Telecom Italia (49%), la concessione alla "nuova società" di un'esclusiva ventennale sui servizi di telecomunicazione (Ndr : non è precisato se solo fissi o anche mobili), e che i costi sostenuti in relazione al MOU faranno carico a ciascuna parte fino alla creazione della nuova società (N.B. : le copie del MOU rinvenute (in lingua inglese, italiana e serba) non risultano firmate e recano la data in bianco, salvo l'indicazione prestampata dell'anno 1995)
1/7/95	nota da Petralia a avv. De Marco	<i>Petralia trasmette a De Marco la pratica, con i documenti sopra citati in allegato, con le seguenti note ed osservazioni :</i>  "1. (...) ho manifestato i miei dubbi all'avv. Zanchini, con particolare riferimento (i) alla necessità (?) e possibilità di <u>dimostrare la congruità del compenso</u> rispetto all'operazione (Gerarduzzi aveva fatto un calcolo, ma a fini puramente interni; in ogni caso è da dimostrare che l'iniziativa valga da 2.000 a 10.000 miliardi); (ii) alla liceità del primo versamento rispetto ad un'operazione del tutto ipotetica alla firma del MOU; in altre parole, è lecito versare i primi 2 miliardi quando non si può ancora conoscere l'esito dell'oggetto dell'intermediazione ? (...)  <i>Come potrai inoltre notare, ogni operazione di mediazione, ovviamente, come ben ricordavo, deve essere effettuata con determinate procedure destinate inevitabilmente a rendere pubblica l'intera operazione. Ho già espresso i miei dubbi al riguardo all'ing. Spasiano, che mi ha detto che già da domenica sera arrivano qui a Roma dei rappresentanti del Ministero a discutere il Business Plan da allegare al MOU, a spese nostre e con lettera di invito di Telecom Italia, altrimenti la polizia aeroportuale non li fa entrare in Italia, per cui la segretezza è già abbastanza difficile da mantenere. Mi ha comunque detto che ogni nostra perplessità sul tema ben può essere manifestata a Tommasi. Al riguardo farei un pensiero sulle eventuali ripercussioni negative, anche solo di immagine, che tale vicenda, se nota, potrebbe avere nei riguardi degli americani con cui Telecom o STET ha rapporti, ad esempio IBM, tipico esempio di società puritana (forse non a torto);</i>  2. bozza di lettera da inviare alla società di intermediazione : (...) secondo quanto richiesto dal conte Vitali a Spasiano, in questa lettera dovrebbe essere citato il n. di c/c bancario in Svizzera di Sergio Dimitrevich, serbo. Ovviamente già è stato detto a Spasiano che ciò non è possibile;  3. ultima versione del MOU, nel testo già concordato fra le Parti (...)  4. certificato (?) della società macedone "Mak Environment", che dovrebbe <u>fungere da intermediario</u> ; ho già dato questo testo a Zanchini che, a sua volta, l'ha mandato ad un avvocato macedone per controllo;  5. lettera dell'ambasciata macedone, che comunica che la società "Makedonian Environment" non esiste  6 e 7. vecchie bozze di lettere di incarico  (...)

		<p>Ho dato copia all'avv. Tardella del MOU, della bozza di incarico di intermediazione e del parere di Zanchini (...).</p> <p>Spasiano, come sopra già accennato, mi ha detto che da domenica sera arrivano i rappresentanti del Ministero, <u>compreso il Dimitrevich (che non ho capito bene se faccia parte del Ministero o meno)</u>. Lunedì sera Spasiano ha un incontro con Dimitrevich e mi ha chiesto se vorrai partecipare anche tu. Gli ho detto che non credo, però sarebbe opportuno che gli dicessi tu il tuo pensiero.</p> <p>Tommasi ha detto a Spasiano che vorrebbe, entro i primi giorni della prossima settimana, far circolare la bozza di lettera di incarico, con almeno il primo parere disponibile, a <u>Chirichigno e Pascale</u> (Ndr : rispettivamente AD di Telecom e di STET all'epoca)</p> <p>Per tua opportuna informazione, ho sempre seguito la pratica in tutti i suoi sviluppi da sola, sia per telefonate, che copie di documenti, che fax da inviare o da ricevere, che riunioni. Non ne sa quindi nulla nessuno, né colleghi, né collaboratori, né segretarie.</p> <p>Quanto alle lettere di incarico a Zanchini e Perrone, direi che per quest'ultimo il problema non si dovrebbe porre: l'incarico potrebbe essere relativo ad un parere sui profili fiscali di operazioni relative a privatizzazioni. Lo stesso tema, seppur ampliato anche a ricomprendere l'attività di assistenza, potrebbe essere affidato a Zanchini. A mio avviso questo secondo incarico dovrebbe essere retrodatato, visto che Zanchini lavora dall'inizio dell'anno (la parcella precedente, relativa ad attività sino al 31.12.94, è stata pagata senza un incarico scritto). Si potrebbe fare una lettera tua di incarico su carta dirigenzi; mi domando se occorra ancora il riferimento alla normativa antimafia : in caso positivo la retrodatazione non potrebbe essere possibile. Nella parcella di Zanchini sarà ricompreso l'equivalente di US\$ 6.000 da dare all'avvocato serbo, che ovviamente non sarà citato."</p>
6/7/95	fax da Mitko Andonoski (legale di Skopje) a Studio Pavia-Ansaldo, ritrasmissione da avv. Zanchini a De Marco e ing. Spasiano (§3)	<p>il legale macedone comunica che la società "Mak Environment" è stata registrata presso il Tribunale di Skopje in data 23/2/95 al n° 2766/95, e che amministratore e fondatore è il sig. Georgi Miladinovski, pertanto "your information that this company not exists is not true"</p> <p>il legale comunica altresì che il sig. Sergej Dimitrijevic non è iscritto nella registrazione della società Mak Environment</p>
6/7/95	fax da avv. Zanchini (Studio Pavia-Ansaldo) a De Marco e Spasiano	<p>l'avv. Zanchini trasmette :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuova bozza di lettera d'incarico a MAK Environment, sostanzialmente analoga a quella del 26/6, ma con gli importi in bianco e con l'aggiunta che "tutti i corrispettivi saranno da noi versati su un c/c intestato alla Vostra società, del quale ci comunicherete per iscritto le coordinate bancarie"</li> <li>- seconda bozza del parere legale sulle prestazioni MAK, sostanzialmente non divergente dalla prima</li> </ul>
10/7/95	fax da Mitko Andonoski (legale di Skopje) a Studio Pavia-Ansaldo (testo in serbo, con allegata traduzione)	<p>il legale macedone informa che :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "oggetto sociale della società Mak Environment, ossia la sua principale attività è <u>produzione del cibo per animali</u>, mentre le attività secondarie sono il commercio (locale ed estero), turismo, etc. (...); la stessa è stata registrata il 23.2.1995;</li> <li>- la società è una S.r.l.;</li> <li>- il direttore della società è <u>Georgi Miladinovski</u>, socio fondatore e unico socio della società, cittadino della Repubblica di Macedonia;</li> <li>- non è possibile avere i nomi dei soci della società;</li> <li>- il potere di rappresentanza è tutto nelle mani del direttore della società. Non ci sono altre persone con gli stessi poteri iscritte nel registro della Camera di Commercio di Skopje e nel Tribunale di Skopje. Nessun altro ha il potere di firma;</li> <li>- con riferimento alla vostra richiesta se è lecito stipulare i contratti di mediazione nella Repubblica di Macedonia, vi informo che il direttore della società può dare la propria autorizzazione a qualunque persona, anche non residente o cittadino della Repubblica di Macedonia. L'autorizzazione può essere data anche alle persone che non lavorano nella società, ma nella stessa deve essere concretamente spiegato per quale motivo l'autorizzazione è stata rilasciata. Nel vostro caso, penso che la persona che sarà autorizzata dovrà avere questa autorizzazione per iscritto dal direttore della Mak Environment. Se questa persona può ricevere compensi per la sua mediazione dipende dall'accordo interno tra le parti. Per quanto riguarda la tariffa non esistono tariffe stabilite"</li> </ul>

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

11/7/95	fax da avv. Zanchini (Studio Pavia-Ansaldo) a De Marco e Spasiano	l'avv. Zanchini trasmette nuova bozza di lettera d'incarico a MAK Environment, con l'aggiunta, rispetto alla versione del 6/7, che <i>"il presente accordo supera ed assorbe ogni altro analogo impegno, scritto o verbale, da noi in precedenza assunto con riguardo al programma in oggetto"</i> nel fax di accompagnamento, il legale precisa che l'aggiunta è dovuta alla <i>"difficoltà di ottenere la risoluzione dell'impegno precedente da una società (Makedonian) non esistente"</i>
11/7/95	fax da prof. Perrone (§4) a De Marco	il prof. Perrone anticipa alcune considerazioni del parere richiestogli sul contratto di mediazione con MAK, che ritiene sostanzialmente legittimo segnalando però che <i>"malauguratamente l'intera area della ex Jugoslavia è oggetto di una certa attenzione, in primo luogo perché al centro di attività di riciclaggio ed in secondo luogo a causa dell'embargo. Una certa attenzione, inoltre, viene prestata alle intermediazioni"</i>
14/7/95	fax da De Marco a Petralia con prima bozza di parere prof. Perrone	il prof. Perrone rilascia una prima bozza del parere richiesto da Telecom Italia <i>"in ordine ai compensi di mediazione che vi apprestate a convenire con la società MAK Environment"</i> (di L. 50 miliardi complessivi) il parere, sostanzialmente favorevole, esamina la legittimità dell'operazione sotto i profili valutario, delle disposizioni anti-riciclaggio, fiscale e dell'embargo nei confronti della Serbia; in particolare per quest'ultimo aspetto, il prof. Perrone ritiene che il divieto non operi trattandosi di società con sede in Macedonia, mentre sottolinea che per <u>le persone fisiche</u> è vietato soltanto il <i>"trasferimento di fondi ad esse nella Serbia"</i> sotto il profilo valutario, il prof. Perrone rammenta i requisiti richiesti dalla normativa (tra cui il pagamento dei compensi tramite intermediario abilitato e la possibilità di dimostrare la congruità dei compensi pagati, nonché il fatto che dietro l'intermediario non si nascondano soggetti residenti in Italia) e suggerisce <i>"al fine di ridurre le già esigue probabilità di controlli sull'operazione"</i> di <i>"qualificare diversamente il primo corrispettivo da corrispondere alla MAK"</i> sotto il profilo fiscale, il prof. Perrone osserva che: <i>"ove il Fisco italiano dovesse procedere a controlli sull'operazione, è possibile che voglia verificare l'effettività dell'opera di mediazione svolta dalla Soc. MAK e che richieda a Voi maggiori dettagli in proposito, vista la sostanziale impossibilità di poter effettuare controlli direttamente in Macedonia. In considerazione di ciò è opportuno che Voi disponiate del maggior numero di elementi possibili circa il ruolo svolto dalla soc. MAK nella vicenda. E' necessario ricordare, a tale riguardo, che, laddove il Fisco dovesse in qualche modo dubitare circa il ruolo avuto dalla soc. MAK nell'operazione, non solo potrebbe considerare il costo fiscalmente indeducibile ma, addirittura, potrebbe ipotizzare l'esistenza di reati tributari ed, in particolare, di quello consistente nella utilizzazione di documenti relativi ad operazioni inesistenti (...) ovvero di quello di frode fiscale (...)"</i>
14/7/95 ?	seconda bozza di parere prof. Perrone	il prof. Perrone rilascia una seconda bozza del parere (sempre datata 14/7), con alcune aggiunte e modifiche (apparentemente non sostanziali) rispetto alla prima versione
19/7/95	terza bozza di parere prof. Perrone	il prof. Perrone rilascia una terza bozza del parere, con alcune modifiche e aggiunte rispetto alla seconda versione, tra cui significativamente la seguente, inserita a pag. 3 delle premesse: <i>"Le considerazioni svolte nei successivi paragrafi partono dal presupposto che tanto il Contratto con le autorità serbe quanto l'accordo con la soc. MAK riflettano operazioni soggettivamente ed oggettivamente effettive"</i>
20/7/95	parere avv. Zanchini (Studio Pavia-Ansaldo) a Telecom Italia	l'avv. Zanchini emette il parere definitivo (favorevole) circa la legittimità del contratto di mediazione con MAK (il testo non si discosta sostanzialmente dalle precedenti bozze)
24/7/95	parere prof. Perrone a Telecom Italia	il prof. Perrone emette il parere definitivo, con alcune modifiche e aggiunte rispetto alla terza versione (apparentemente non sostanziali)
18/9/95	bozza parcella da avv. Zanchini (Studio Pavia-Ansaldo) a Petralia (Telecom Italia)	l'avv. Zanchini trasmette bozza di parcella per L. 75 milioni circa (di cui L. 56 milioni per onorari e L. 9,7 milioni pari al controvalore di US\$ 6.026 per pagamento parcella avv. Stanivukovic - Novi Sad, Serbia), con il dettaglio analitico delle prestazioni rese dall'1/12/94 al 27/7/95, riguardanti sia il contratto principale (MOU) che la mediazione MAK da tale dettaglio (comprese riunioni, anche a Belgrado, e conversazioni telefoniche) si evince che i soggetti maggiormente intervenuti sono stati, oltre a Petralia: <b>ing. Gerarduzzi, ing. Leoni, avv. Porpora, dr. Boccolini, ing. Spasiano, avv. De Marco</b> ; è anche citato <b>"C. Vitalli"</b> tra i partecipanti a un incontro del 18/4/95 e quale interlocutore di due conversazioni telefoniche in date 26/7 e 27/7/95
19/10/95	fattura da Studio Pavia-Ansaldo a Telecom Italia	lo Studio Pavia-Ansaldo emette fattura definitiva su Telecom Italia per il medesimo importo di cui alla bozza di parcella del 18/9 (ma nella descrizione non si fa più esplicito riferimento alla "parcella avv. Stanivukovic", ricompresa nelle spese anticipate sotto la voce "consulenti locali")



## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

14/3/96	fax da Svetlana Kalmar a ing. Gerarduzzi, ritrasmissione da Spasiano a De Marco	Svetlana Kalmar, capo-gabinetto del Governo Serbo, comunica a Gerarduzzi "che il signor Nikola Sainovic, Vice Presidente del Governo Federale, ha fissato l'appuntamento con Lei e con i rappresentanti della TELECOM per mercoledì 20 marzo 1996 a Belgrado"
15/3/96	fax da dott. Castellani (§2) a avv. Zanchini, con allegato bozze di MOU	Castellani invia a Zanchini due (nuove) bozze del MOU, con alcune modifiche rispetto alla versione del luglio '95 (tra cui lo specifico riferimento alla risoluzione CEE n. 2815/95 del 4/12/95 concernente l'embargo verso la Serbia)
20/3/96	fax da avv. Zanchini a ing. Gerarduzzi, dott. Castellani e ing. Michelangelo Oddone (§3)	Zanchini segnala le modifiche da apportare al testo del MOU "discusse nella riunione di ieri sera", tra cui l'eliminazione delle clausole riferite all'embargo e l'inserimento di una clausola relativa all'esclusiva sul servizio mobile (concessa "without prejudice to the agreements previously entered into between the Public Enterprise of PTT Communication of the Republic of Serbia and ...")
??	fax da dott. Castellani a ing. Oddone	Castellani invia a Oddone due (nuove) bozze del MOU, contenenti le modifiche suggerite dall'avv. Zanchini il 20/3
21/3/96	verbale di riunione a Belgrado (in due versioni, redatte da ciascuna delle parti, allegato a fax trasmesso il 2/4/96 da Zanchini a Petralia)	presenti : per PTT Serbia, Radmila Andelkovic (Presidente del CdA PTT), Milorad Jaksic (Direttore Generale PTT), Dragan Peric (vice-Direttore Generale PTT) e Zvonimir Nikczic (Presidente di CES MECON); per Telecom Italia, ing. Giuseppe Gerarduzzi, ing. Michele Odone e dott. Carlo Baldizzone nel corso della riunione si dà atto della sospensione dell'embargo e della possibilità di proseguire i negoziati sulla base delle intese avviate nel 1995; si conviene che, entro il 30/4/96, ciascuna delle parti proceda a valutare, con propri esperti (e con criteri comuni) gli asset di PTT relativi alle telecomunicazioni, che entro il 20/5/96 si rediga un business-plan ventennale, che subito dopo PTT ricerchi eventuali altri partners internazionali (con il consenso di Telecom) e che infine venga sottoscritto, entro il 30/10/96, un "memorandum of agreement" per la prosecuzione dei lavori (valutazioni e business-plan) vengono nominati coordinatori i sigg. Nikczic (di CES MECON) per PTT e Spasiano per Telecom Italia
11/7/96 ?	correzioni a bozza lettera di incarico a MAK	alla versione (dattiloscritta) della bozza datata 11/7/95 vengono apposte rilevanti correzioni manoscritte; in particolare : - la data 11/7/95 viene corretta in 11/7/96 - nelle premesse, viene cancellato il riferimento al "Memorandum of Understanding" tra la Società ed il Ministero, corretto con "assistenza e intermediazione da Voi svolta nel corso degli ult. 24 ... (illeggibile : mesi ?) ai fini della finalizzazione ed attuazione degli accordi tra la nostra controllata Stet International Netherland e la società PTT Serbia avente per oggetto il piano di ammodernamento e ristrutturazione del sistema delle telecomunicazioni serbo" - il corrispettivo viene fissato in due rate da DM 15.000.000 ciascuna, la prima al closing e la seconda ad un anno dal closing; - vengono eliminati i compensi per la successiva "fase di attuazione" (commisurati all'entità degli investimenti)
??	(ultima) bozza lettera di incarico a MAK - testo in lingua inglese (il documento è pinzato alla lettera precedente, ma non è possibile stabilirne la data di redazione)	si tratta della versione finale dattiloscritta, in lingua inglese, della lettera d'incarico, senza data né intestazione, di contenuto identico a quella che sarà firmata il 5/6/97 da Cicchetti (v. infra) rispetto alla bozza dell'11/7/95 (o '96) vi sono ancora ulteriori modifiche; in particolare : - l'oggetto è "Privatization program of the Telecommunications system in the Republic of Serbia"; - si fa esplicito riferimento all'acquisizione del 49% di Telekom Srbija; - si fa riferimento a prestazioni di consulenza svolte "nel corso degli ultimi 16 mesi" restano invece invariati l'ammontare del compenso (DM 30.000.000) e le modalità di pagamento (2 rate da DM 15.000.000 ciascuna, la prima entro 15 giorni dal closing e la seconda entro 10 giorni dal 1° anniversario del closing)
5/6/97	lettera di incarico finale da Telecom Italia a MAK (doc. 34/35 - dossier Serbia)	Telecom Italia, con lettera a firma Cicchetti Odone, si impegna a pagare a MAK Environment, per la consulenza prestata negli ultimi 16 mesi, la somma di DM 30.000.000 (il contenuto della lettera è identico alla bozza di cui sopra) la lettera è firmata per accettazione, per conto di MAK, da Srdja Dimitrijevic
6/6/97	fax da prof. Perrone a avv. De Marco (Telecom)	il prof. Perrone, richiesto di un parere scritto sul contratto di consulenza MAK, invia bozza del parere, confermando che nulla osta alla conclusione del contratto, anche alla luce del provvedimento dell'ONU di cessazione dell'embargo nei confronti della Serbia a partire dall'1/10/96 (e del provvedimento di sospensione dell'embargo stesso adottato dalla CEE il 22/11/95)
7/6/97	fax da prof. Perrone a avv. De Marco (Telecom)	il prof. Perrone invia parere definitivo, sostanzialmente non divergente dalla bozza del giorno prima (salvo una lieve modifica di forma sulle cautele da adottarsi nei pagamenti di compensi di mediazione)

16/6/97	prima fattura MAK a Telecom Italia (doc. 32/33 e 72/73 - dossier Serbia)	MAK Environment emette nei confronti di Telecom Italia fattura n° 92/97 da DM 15.000.000 (indirizzata all'attenzione di Cicchetti Ocare), con riferimento alle consulenze di cui alla lettera del 5/6/97 - punto (i) la fattura è benestariata da Cicchetti Ocare nella lettera di accompagnamento della fattura, sottoscritta per MAK da Srdja Dimitrijevic, anch'essa datata 16/6/97 e indirizzata all'attenzione di Cicchetti Ocare, viene indicato il conto sul quale dovrà essere eseguito il pagamento (n° 7163975 della Banque Leu, Ginevra)
1/7/97	corrispondenza interna Telecom Italia (doc. 304/306 e 81/82 - dossier Serbia)	Petralia trasmette a rag. Galimberti copia della lettera d'incarico accettata da MAK, copia della lettera con le istruzioni per il pagamento e copia della fattura MAK "che dovrà essere benestariata dall'ing. Cicchetti" Galimberti invia al rag. Florio "la documentazione ricevuta dall'avv. Petralia", precisando che "bisogna pagare al più presto possibile 15.000.000 di marchi, come da fattura allegata. Non appena riceverò (in giornata) il benestare te lo inoltrerò a 1/2 fax. Dei Rossi è già stato da me informato e attende la richiesta di pagamento firmata dal Dr. Pasquini prima di procedere" Giancarlo Pasquini dà disposizione al rag. Renato Dei Rossi di provvedere al pagamento
7/7/97	disposizione di pagamento a MAK (doc. 83/85 - dossier Serbia)	Telecom Italia (a firma Renato Dei Rossi) dà disposizione alla Banca di Roma, con addebito sul conto n° 2651817 in DM, di eseguire bonifico di DM 15.000.000 con valuta 7/7/97 a favore MAK Environment, sul conto indicato della Banque Leu l'operazione viene contabilizzata al cambio Lit/DM di 974,94, per un controvalore di L. 14.624.100.000
23/4/98	seconda fattura MAK a Telecom Italia (doc. 29 e 41 - dossier Serbia)	MAK Environment emette nei confronti di Telecom Italia fattura n° 16/98 da DM 15.000.000, con riferimento alle consulenze di cui alla lettera del 5/6/97 - punto (ii) la fattura è benestariata da Stecco Maurizio nella lettera di accompagnamento della fattura, sottoscritta per MAK da Srdja Dimitrijevic, anch'essa datata 23/4/98 e indirizzata all'attenzione di A. Del Vecchio, viene indicato il conto sul quale dovrà essere eseguito il pagamento (n° 7163975 della Banque Leu, Ginevra)
23/6/98	disposizione di pagamento a MAK (doc. 44/46 - dossier Serbia)	Telecom Italia dispone il pagamento di DM 15.000.000, con valuta 23/6/98, a favore MAK, sul conto indicato della Banque Leu (la documentazione del pagamento è incompleta; pare che lo stesso sia stato addebitato su c/c del San Paolo) l'operazione viene contabilizzata al cambio Lit/DM di 985,29, per un controvalore di L. 14.779.350.000

## Note :

- (§1) avv. Gian Paolo Zanchini : dello Studio legale Pavia, Ansaldo e Verusio (con sede in Roma, Foro Traiano 1-A; uffici/corrispondenti a Milano, Torino, Genova, Padova, New York)
- (§2) avv. Paolo De Marco e dott. Giovanni Castellani : funzionari Telecom Italia, area Legale e security
- (§3) ing. Giancarlo Spasiano, ing. Michelangelo Oddone, dott. Carlo Baldizzone : funzionari Telecom Italia
- (§4) prof. avv. Leonardo Perrone, ordinario di diritto tributario all'Università "La Sapienza" di Roma, con studio in Roma, via Puccini 9

## DOCUMENTO 33-bis

Doc. trasm. da:

04/05/04 16:43 Pg: 1

**DOC. N. 331/1**



**ILL.MO ON. AVV. ENZO TRANTINO**  
**PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**DI INCHIESTA SULL'AFFARE TELEKOM SERBIA.**

I sottoscritti Prof. Avv. Rosario Di Legami, Proc. Dott. Sorbello, Prof. Giulio Palazzo, Prof. Avv. Vito Branca, Generale Cerreta, Prof. Gennaro Oliveri con la presente si pregiano rappresentare a codesta Commissione Parlamentare di Inchiesta le proprie valutazioni in merito sia agli aspetti contrattuali e finanziari inerenti l'acquisto da parte di SIN (STET INTERNATIONAL NETHERLANDS) e OTE del 49% di Telekom Serbia, sia agli eventuali profili di anomalia dell'operazione con particolare riferimento ad una analisi scientifica inerente le forme più comuni di riciclaggio e i concreti strumenti finanziari idonei a garantire tale sistema illecito.

Si precisa che tale lavoro è stato svolto sulla base degli atti documentali acquisiti in Commissione nonché alla luce di autorevoli studi svolti in materia di operazioni finanziarie, nella speranza che tale prolusione possa avere una sua utilità anche alla luce ed a completamento delle risposte alle rogatorie tempestivamente richieste dalla ns. commissione per accertare l'effettiva destinazione del danaro pagato per Telekom Serbia.

Cogliamo l'occasione per porgere i più distinti saluti.

4/05/04



## 5) TECNICHE DI RICICLAGGIO

La superiore ricostruzione, con particolare riferimento sia alla suelencata serie di ammanchi nella contabilizzazione del denaro proveniente dall'operazione Telekom Serbia, sia all'utilizzo da parte di Milosevic di conti e società off-shore cipriote, non può esimere da un seppur succinto richiamo alle generali tecniche di riciclaggio di danaro nonchè ai concreti strumenti finanziari idonei a garantire tale sistema di occultamento e distrazione di capitali.

Ciò premesso, si rileva che le tecniche di riciclaggio elaborate dalla esperienza della pratica criminale sono innumerevoli e spesso sofisticate a tal punto da non essere facilmente ed immediatamente percepibili.

In particolare, uno dei primi passaggi per il riciclaggio è rappresentato dal cosiddetto *layering* (accatastamento o rimescolamento) ed è costituito da una serie indefinita di conversioni, trasferimenti o sostituzioni dei fondi al fine di allontanarli il più possibile dalla loro fonte ed evitare che si possa risalire ad essa.

Si verificano cioè passaggi continui da un conto all'altro, ognuno dei quali è a sua volta scisso in sotto-conti, verificandosi delle accelerazioni di movimenti di capitali mediante spostamenti paralleli su diversi mercati finanziari utilizzando in particolare il circuito SWIFT (cioè una rete di telecomunicazione finanziaria che riunisce circa 4000 banche in un centinaio di paesi e garantisce due milioni di trasferimenti cifrati al giorno) o il sistema CHIPS (che sono stanze di compensazione del sistema di pagamento interbancario).

I fondi vengono quindi canalizzati attraverso l'acquisto e la vendita di strumenti di investimento oppure versati su una serie di conti in varie banche di diversi paesi del mondo. In questa fase, si privilegiano gli istituti bancari di paesi off-shore, dove non vigono adeguati sistemi di collaborazione giudiziaria internazionale anti-riciclaggio.

Al riguardo, è doveroso sottolineare che Cipro, ove è stata accreditata la prima e più robusta tranche del pagamento per l'acquisto del 49% di Telekom Serbia, rappresenta uno dei cosiddetti regimi fiscali preferenziali. Si rende opportuno riportare quanto sancito dal rapporto OCSE redatto nel 1998 e frutto di un decennale studio a livello internazionale con cui veniva indicata Cipro come uno dei paradisi fiscali, meta tra le preferite per il riciclaggio di danaro:

Il progetto Ocse è divenuto in questi anni il punto di riferimento internazionale sulla questione dei paradisi fiscali. Nel 1998 l'Organizzazione pubblicava un rapporto sulla concorrenza fiscale dannosa intitolato "Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue". Dove si distingue tra "paradisi fiscali" (tax heavens) e "regimi fiscali preferenziali dannosi" (harmful preferential tax regimes). Regimi fiscali preferenziali ce ne sono tanti e, a certe condizioni, possono provocare una competizione fiscale dannosa. Ma i veri e propri paradisi fiscali non si caratterizzano solo per il basso o nullo livello di tassazione. Ai fini della loro individuazione, infatti, il rapporto elenca alcune condizioni: nessuna tassazione (ovvero livello di tassazione effettivo solo nominale); assenza di un effettivo scambio di informazioni con altri Stati e mancanza assoluta di trasparenza. A questo si collega anche la mancata cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro sporco. Sulla base di questi criteri, l'Ocse individuava appunto 41 "giurisdizioni" (paesi o territori) definibili come veri e propri paradisi fiscali. La lista dell'Ocse non ha solo un carattere conoscitivo. Le linee guida del '98 contro le pratiche fiscali dannose prevedono infatti l'obbligo alla rimozione dei benefici ottenibili nei paradisi fiscali entro, al più tardi, il 31 dicembre 2005, pena sanzioni. Entro il 28 febbraio 2002 (scadenza poi prorogata alla metà di aprile) i paesi considerati tax heavens potevano inviare "Lettere di impegno anticipato" (Advance commitment letters), cioè lettere di intenti per superare le pratiche fiscali dannose, che sono considerate impegni ufficiali ed evitano, se gli impegni sono mantenuti, le sanzioni punitive previste dal 2006.

Tra il 1999 e l'aprile 2002, trentaquattro dei 41 paesi hanno inviato Advance commitment letters. Restano quindi a rischio di sanzioni sette paradisi fiscali, che per vari motivi non hanno ritenuto di aderire alla richiesta Ocse: Andorra, Isole Marshall, Liberia, Liechtenstein, Nauru, Principato di Monaco e Vanuatu.

E non si tratta certo dei centri maggiori. Alle Maldive e all'isola di Tonga, nell'Oceano Pacifico, i depositi off-shore si calcolano solo in milioni di dollari. Alle Barbados invece sfiorano i 7 miliardi. Ma il più grande paradiso fiscale, le Cayman, riceve crediti e titoli dall'estero per quasi 500 miliardi di dollari, le Bahamas per 164 miliardi, le Antille Olandesi per 98 (sempre secondo i dati Bri al settembre 2001). I sette territori recalcitranti hanno depositi esteri per 26 miliardi di dollari in tutto.

I capitali italiani nei paradisi fiscali sono presenti soprattutto nel Principato di Monaco - 882 milioni di dollari su quasi 3 miliardi, ma i dati sono fermi al '98 - e a sorpresa alle Bahamas, subito dopo i canadesi, 2,8 miliardi su 24 miliardi di crediti bancari (non si

conosce la composizione dei restanti 140 miliardi di capitali esteri dell'arcipelago). Nei 41 paesi individuati dall'Ocse arrivano in tutto dall'Italia quasi 10 miliardi di dollari. La lista italiana dei paesi a fiscalità privilegiata, rinnovata con decreto del ministro dell'Economia nel novembre scorso, è più ampia in realtà di quella dell'Ocse. Comprende infatti 50 paesi a pieno titolo e altri 19 per aspetti parziali.

Si elencano per semplicità espositiva la lista nera elaborata dall'OCSE nonché lo schema dei tratti caratteristici dei tax heaven:

La lista nera

Questi i 41 paesi ("giurisdizioni" o territori) definiti dall'Ocse "paradisi fiscali"

- Andorra
- Anguilla (Territorio d'oltremare della Gran Bretagna)
- Antigua e Barbuda
- Antille Olandesi (Olanda)
- Aruba
- Bahamas
- Bahrein
- Barbados
- Belize
- Bermuda
- Cipro
- Domenica
- Gibilterra (Territorio d'oltremare della Gran Bretagna)
- Grenada
- Guernsey/Sark/Alderney, Isole del Canale (Dipendenze della Corona britannica)
- Isola di Man
- Isole Cayman
- Isole Cook (Nuova Zelanda)
- Isole Marshall
- Isole Vergini Britanniche (Territorio d'oltremare della Gran Bretagna)
- Isole Vergini Statunitensi (Territorio esterno degli Stati Uniti)
- Jersey, Isole del Canale (Dipendenza della Corona britannica)
- Liberia

- Liechtenstein
- Maldive
- Malta
- Mauritius
- Montserrat (Territorio d'oltremare della Gran Bretagna)
- Nauru
- Niue (Nuova Zelanda)
- Panama
- Principato di Monaco
- Saint Kitts e Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent e Grenadine
- Samoa
- San Marino
- Seychelles
- Tonga
- Turks e Caicos (Territorio d'oltremare della Gran Bretagna)
- Vanuatu

#### Tratti caratteristici dei Tax Heavens

- Applicano tasse molto basse o addirittura nulle su profitti e rendite.
- Non tassano donazioni e successioni.
- Offrono piena libertà di creare società finanziarie senza obbligo di registrazione.
- Non hanno organi di vigilanza sull'attività delle banche e delle società finanziarie.
- Non effettuano controlli sulla posizione penale dei dirigenti societari.
- Danno la possibilità a chiunque di aprire conti cifrati e anonimi, o sotto falso nome.
- Dispongono di strumenti finanziari "al portatore".
- Non obbligano le banche a tenere i registri con i dati dei propri clienti e

delle transazioni finanziarie.

- Garantiscono il più assoluto segreto bancario e impediscono alla magistratura di avere accesso ai conti.
- Non obbligano le banche a segnalare casi sospetti di riciclaggio di denaro sporco.
- Non obbligano le banche e le società finanziarie a pubblicare i propri bilanci.
- Non prevedono la confisca dei beni.
- Non effettuano controlli sulle filiali di gruppi multinazionali.

Fonte: Rapporto Gafi, 22 giugno 2001 ([www.oecd.org/fatf](http://www.oecd.org/fatf))

Esistono diverse tecniche per realizzare gli scambi illeciti mediante strumenti finanziari, le cui caratteristiche verranno analizzate nel prosieguo, molto articolati e che garantiscono un anonimato molto più sicuro rispetto all'oramai ortodosso scambio di denaro contante. In particolare, come è stato analizzato in uno studio di Transcrime presso l'Università di Trento, uno dei metodi utilizzati, oltre al riciclaggio tradizionale mediante conti cifrati, è la creazione di fondi extrabilancio (fondi neri) finalizzati a dare una apparenza lecita ad operazioni illecite.

Più precisamente tali metodi consistono:

- 1) pagamento di prestazioni, consulenze, ricerche, servizi, studi, mai effettuati né realmente utilizzati;
- 2) creazione di rapporti commerciali del tutto inesistenti quali contratti di distribuzione, di agenzia, di licenza, di royalties;
- 3) sottoscrizione di contratti attivi di prestazioni di servizi che di fatto non saranno mai adempiuti;